

Giurisprudenza

ASAPS su sentenze cassazione per etilometro come strumento giuridicamente valido e no alla causa di non punibilità per tenuità della condotta per chi guida ubriaco “Buona notizia alla vigilia del mese più trafficato dell’anno”



ASAPS Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, attraverso il proprio Ufficio Studi, comunica che con quattro ordinanze della Settima Sezione della Suprema Corte di Cassazione pubblicate in questi giorni (n. 30105/2024, n. 30460/2024, n. 30478/2024 e n. 30501/2024), sono stati ribaditi alcuni importanti aspetti giuridici sull'utilizzo dell'etilometro, sulla legittimità dello strumento nei controlli degli organi di polizia stradale e sull'impossibilità di vedersi archiviare un procedimento penale rispetto alla richiesta tenuità della condotta, come nei casi di un livello alcolemico elevato riscontrato e la condotta tenuta dell'automobilista, connotata "dall'essersi l'imputato spostato in stato di ebbrezza alcolica provocando un concreto pericolo per la circolazione, perdendo il controllo dell'auto che si era fermata trasversalmente sulla carreggiata, con evidente rischio di grave impatto con altri veicoli", oppure una condotta, "connotata dall'essersi

spostato in stato di ebbrezza alcolica trasportando persone alla guida di un veicolo omologato solo per il trasporto di cose, con evidente pericolosità per la circolazione stradale" oppure una condotta, "con l'elevato tasso alcolemico riscontrato e l'entità dei danni cagionati". Tutti casi che per la Cassazione impediscono di vedersi annullare le sentenze dei Tribunali italiani.

La Cassazione conferma, come in tema di guida in stato di ebbrezza, "l'esito positivo dell'alcoltest costituisca prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro. Inoltre l'etilometro era stato regolarmente omologato e che dal verbale di accertamenti urgenti redatto dagli agenti si evinceva anche che esso durante l'operazione non era stato sottoposto a sbalzi termici. Ed ancora, l'organo giudicante ha poi sottolineato che l'accertamento alcolimetrico non costituiva l'unico elemento di prova dello stato di ebbrezza, che è stato desunto anche da elementi sintomatici, quali "confusione e difficoltà nel linguaggio". La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l'esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

"La Cassazione ha analizzato puntualmente vari casi in cui gli automobilisti avevano provocato incidenti con danni ingenti, e gli agenti avevano riscontrato tassi alcolemici anche elevati. Casi in cui il conducente diventa "una bomba ad orologeria". Spesso gli "artificieri" - agenti di polizia stradale - riescono a disinnescare queste situazioni, ma queste recentissime pronunce del massimo giudice delle leggi confermano le condanne in secondo grado, e devono far riflettere chi pensa che sulle strade ci sia una sorta di "liberi tutti", chi guida ubriaco mette a repentaglio la propria e altrui incolumità, e lo diciamo nel pieno dell'estate, a ridosso del mese più vacanziero di tutto l'anno. I potenziati controlli della Polizia Stradale, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza e delle migliaia di Polizie Locali stanno portando ad un aumento di ritiri delle patenti, proprio grazie alle centinaia di etilometri, tornati sulle strade italiane" - afferma Giordano Biserni, Presidente ASAPS.

ASAPS

Massime Giurisprudenziali IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

Con la presente opera, l'autore costantemente impegnato nell'attività di controllo su strada in materia di codice della strada nonché nella relativa gestione del contenzioso, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Corte di Cassazione, Tribunali Ordinari, Giudici di Pace, Prefetture, Corte di Giustizia Europea) in materia:

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 29428 del 24/10/2023

In tema di violazioni del codice della strada, deve escludersi che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, la menzione del motivo per cui non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa con riguardo all'impugnazione di tale verbale e della successiva ordinanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione prefettizia poiché il verbale di accertamento da essa presupposto, concernente una circolazione con patente sospesa, non conteneva l'espressa indicazione del motivo valevole ad escludere il pagamento della sanzione in misura ridotta).

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 12681 del 10/05/2023

In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamente attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 7397 del 14/03/2023

L'art. 174, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere inteso nel senso che sono punite le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate, sia mediante cronotachigrafo digitale, sia mediante cronotachigrafo analogico, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria da esso richiamata ha la finalità di enucleare, in via generale, gli obblighi correlati alla formazione della suddetta documentazione, indipendentemente dal supporto che la fornisce.

Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 6722 del 07/03/2023

L'art. 201 del codice della strada deve essere interpretato nel senso che la notificazione, per ritenersi validamente eseguita, non può fondarsi sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, ma sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario, entro 150 giorni dall'eseguito accertamento.

